

C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

***FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO
DEGLI UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI***



EDIZIONE 2011

Approvato dal Consiglio Federale del 02 febbraio 2011 –Del. n. 58

in vigore dal



Questo progetto prende spunto dalla valutazione di due realtà differenti: la formazione del nuovo corpo giudicante e l'aggiornamento dei ranghi già in essere.

L'iter di colui che si accinge ad intraprendere l'attività giudicante presuppone l'esistenza di una serie di requisiti di partenza, che condizionano l'ammissione ai corsi di formazione. Attraverso una verifica continua è indispensabile accertare il patrimonio culturale equestre del Candidato. Successivamente attraverso i vari stadi del corso, un colloquio individuale, a fine corso, accerta il grado di preparazione conseguito.

L'iter prosegue a livello individuale con affiancamenti a Giudici di provata esperienza, durante la loro pratica operativa, per trovare il suo primo traguardo nel superamento degli esami.

Dopodichè il Candidato Giudice, così formatosi, si inserisce nella struttura dei ranghi operativi.

Per quanto attiene ai Giudici dei vari livelli, con nomina antecedente a questo programma, è comunque stabilito un itinerario di aggiornamento che sarà, di fatto, una effettiva riqualificazione tecnica.

La disamina dei percorsi che portano a questi due obiettivi è illustrata nella prima parte del progetto.

La seconda parte tratta delle norme che regolamentano l'attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito operativo.



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – AMBITO OPERATIVO	pag. 4
Art. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI (C.N.U.G.)	pag. 4
Art. 3 – NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE	pag. 4
Art. 4 – COMPITI DELLA COMMISSIONE	pag. 4
Art. 5 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	pag. 5
Art. 6 – STRUTTURE REGIONALI	pag. 5
Art. 7 – REFERENTE REGIONALE	pag. 5
Art. 8 – LIMITI DI ETA’	pag. 6
Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA	pag. 6
Art. 10 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA	pag. 6
Art. 11 – ORGANIGRAMMA GIUDICI	pag. 7
Art. 11.1 – ASPIRANTE CANDIDATO GIUDICE	
Art. 11.2 – CANDIDATO GIUDICE	
Art. 11.3 – GIUDICE NAZIONALE	
Art. 11.4 – PRESIDENTE DI GIURIA NEI CONCORSI “A” DA 3 STELLE E SUPERIORI	
Art. 11.5 – GIUDICE FUORI RUOLO	
Art. 11.6 – GIUDICE BENEMERITO	
Art. 12 – DECADENZA DALLA QUALIFICA	pag. 8
Art. 12.1 – CANDIDATO GIUDICE	
Art. 12.2 – GIUDICE NAZIONALE	
Art. 13 – COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA	pag. 8
Art. 14 – ESAMI	pag. 9
Art. 14.1 – ESAMI PER CANDIDATI GIUDICI	
Art. 14.2 – ESAMI PER GIUDICI NAZIONALI	
Art. 15 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO	pag. 10
Art. 16 – NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA	pag. 10
Art. 17 – NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA	pag. 10
Art. 18 – NOMINE GIURIE DI CAMPIONATI	pag. 10
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 10

PROGETTO FORMATIVO E METODOLOGIA OPERATIVA

PROGRAMMAZIONE



Art. 20 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA	pag. 11
Art. 21 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	pag. 11
Art. 22 – SCELTA DEI METODI	pag. 11
Art. 23 – SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI	pag. 12
Art. 24 – STRUTTURAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO	pag. 12
Art. 25 – REALIZZAZIONE	pag. 12
Art. 26 – LA VERIFICA	pag. 13

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

PRIMA PARTE

Art. 27 – DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI	pag. 14
Art. 28 – DEFINIZIONE DEI LIVELLI	pag. 14
Art. 29 – MATERIALI DIDATTICI	pag. 14
Art. 30 – DOCENTI	pag. 14
Art. 31 – STRUTTURA DEI CORSI	pag. 14
Art. 31.1 – CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI	
Art. 31.2 – SPECIFICHE SUI CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI	
Art. 31.3 – AMMISSIONE AGLI ESAMI	
Art. 31.3.1 – DA ASPIRANTE A CANDIDATO	
Art. 31.3.2 – DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE	
Art. 32 – ESAMI	pag. 16
Art. 32.1 – PER CANDIDATI GIUDICI	
Art. 32.2 – PER GIUDICI NAZIONALI	
Art. 32.3 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 33 – COMMISSIONE DI ESAME	pag. 17

NORMATIVA

SECONDA PARTE

Art. 34 – GIUDICI IN ATTIVITA'	pag. 18
Art. 35 – DECADENZA DALLA QUALIFICA	pag. 18
Art. 36 – SANZIONI	pag. 18
Art. 37 – TENUTA	pag. 18



REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1 – AMBITO OPERATIVO

Il presente Regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della F.I.S.E. operanti nel settore Salto Ostacoli, secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA DI SALTO OSTACOLI (C.N.U.G.)

Presidente + 3 Membri per il Settore Salto Ostacoli di cui uno responsabile del coordinamento degli Stewards Nazionali ed Internazionali

Articolo 3 – NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

I Membri di cui all'Art. 2 che costituiscono, nel loro complesso, la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.U.G.) sono nominati dal Consiglio Federale che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco dei Giudici Nazionali in attività della disciplina del Salto Ostacoli.

Articolo 4 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ha il compito di:

- a) disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stages e pubblicazioni e con i Docenti tratti dall'apposito elenco;
- b) nominare i Presidenti di Giuria per le Manifestazioni agonistiche Nazionali (Concorsi A da tre stelle e superiori);
- c) nominare il Presidente, la Giuria ed i Commissari al campo prova delle Manifestazioni Federali;
- d) esaminare e valutare le richieste di ammissione ai Corsi per Candidato Giudice e Giudice Internazionale tenuti dalla FEI;
- e) promuovere attraverso i Comitati Regionali Corsi per la formazione dei Giudici;
- f) proporre al Consiglio Federale sessioni di esami, per la qualifica di Candidati Giudici e Giudici Nazionali;
- g) aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
- h) predisporre annualmente (entro il 31 gennaio) gli elenchi nominativi aggiornati degli Ufficiali di Gara;
- i) studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara;
- j) studiare una adeguata programmazione delle attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Federale;
- k) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara con facoltà di proporre al Procuratore Federale quei Giudici che abbiano violato le norme disciplinari dello Statuto e/o dei Regolamenti.



Sospendere quei Giudici che dimostrino, ripetutamente in itinere, di non essere tecnicamente all'altezza del loro ruolo e/o che abbiano un comportamento non consono allo stesso;

- l) istituire corsi per docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara;
- m) creare con scadenza biennale, un elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara. La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti;
- n) istituire corsi di aggiornamento per i Referenti Regionali;
- o) all'occorrenza riunire i Presidenti di Giuria per confronto ecc.;
- p) istituire corsi di aggiornamento per Giudici, sul territorio, obbligatori per il proseguimento dell'attività. La partecipazione a tali corsi è obbligatoria ogni 4 anni, pena la decadenza dall'attività giudicante;
- q) i componenti la C.N.U.G. non possono svolgere la funzione di Presidente di Giuria, in Concorsi Nazionali, salvo per particolari esigenze;
- r) la C.N.U.G. tramite un suo componente a ciò delegato, ed al solo scopo di seguirne l'iter, terrà i contatti con gli Organi di Giustizia Sportiva onde portare a conoscenza degli interessati lo stato dell'istruttoria.;
- s) i Componenti della C.N.U.G. non possono essere nominati Referenti Regionali, salvo per particolari esigenze.

Articolo 5 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara si riunirà congiuntamente, su richiesta del Presidente o almeno di due dei componenti e comunque tutte quelle volte che si renderà necessario.

Articolo 6 – STRUTTURE REGIONALI

Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati in ogni Regione da un Referente scelto nell'ambito dei Giudici Nazionali di Salto Ostacoli proposto annualmente (si intende anno solare) dal Consiglio Regionale ed approvato dal Consiglio Federale.

Articolo 7 – REFERENTE REGIONALE

- a) coordina e disciplina l'attività dei Giudici della Regione di competenza;
- b) provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria laddove non di competenza della C.N.U.G.;
- c) sentito il parere del Docente, attraverso il Comitato Regionale, segnala alla C.N.U.G. gli elementi ritenuti idonei a sostenere gli esami per Candidato Giudice e Giudice Nazionale;
- d) riunisce almeno una volta nell'anno i Giudici della Regione, con obbligatorietà in caso di notevoli variazioni del Regolamento;
- e) partecipa ai Corsi di aggiornamento indetti dalla C.N.U.G.;
- f) controlla che nel Comitato di pertinenza venga aggiornato l'elenco dei Giudici operanti, fuori ruolo e benemeriti;
- g) segnala alla C.N.U.G. gli Ufficiali di Gara che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;
- h) sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei regolamenti, segnala, attraverso il Comitato Regionale, alla C.N.U.G. tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa;
- i) per la compilazione degli elenchi dei Giudici nelle singole Regioni, fa fede la residenza sportiva e/o operativa indicata dal Giudice al Comitato Regionale;
- j) non può autonominarsi come Presidente di Giuria se non per cause di forza maggiore;



- k) deve motivare una volta l'anno la mancata nomina di Giudici a Presidenti di Giuria.

Articolo 8 – LIMITI DI ETA'

L'età minima per gli Ufficiali di Gara è fissata in anni 25, quella massima in anni 75 (anno solare). Non sono ammesse deroghe.

Non sono previsti limiti di età per la nomina a Referente Regionale o Componente della C.N.U.G.; tali nomine hanno comunque validità annuale e devono essere confermate.

Articolo 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti gli Ufficiali di Gara di una Manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno alcuna responsabilità di carattere finanziario o di altra natura per qualunque atto, decisione o omissione, preso in buona fede, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Tutti i componenti del Settore Giudici di Salto Ostacoli devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità. Devono collaborare con gli altri Ufficiali di Gara e con il Comitato Organizzatore sempre ricordando che le regole emanate dalla F.I.S.E. sono sovrane. Solo in questo caso gli Ufficiali di Gara avranno diritto alla tutela federale.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti relativi al giudizio e all'andamento delle gare dirette da loro o da altri colleghi.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

Un Candidato Giudice o Giudice Nazionale che prenda parte, a qualsiasi titolo, a Manifestazioni non autorizzate e/o non organizzate dalla F.I.S.E., a seguito di approfondimento da parte della C.N.U.G., sarà possibile di provvedimenti che potranno anche sancire la decadenza dalla qualifica.

Articolo 10 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore;
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 60 anni;
- f) non essere in contrasto con le normative F.I.S.E.;



- g) essere in possesso almeno della Patente “B” discipline olimpiche.

Articolo 11 – ORGANIGRAMMA GIUDICI

ARTICOLO 11.1 – ASPIRANTE CANDIDATO GIUDICE:

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività di Giudice. Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione (Art. 10) al Comitato Regionale di appartenenza, per l'iscrizione ad un Corso di formazione e, quindi, ad un tirocinio in Giuria con almeno 15 giornate di frequenza – senza operare ufficialmente.

ARTICOLO 11.2 - CANDIDATO GIUDICE:

A questa categoria appartengono coloro i quali, avendo superato lo specifico esame, operano nelle Giurie ricoprendo qualsiasi incarico tranne quello di Presidente di Giuria. Nel termine di quattro anni dal superamento dell'esame di Candidato deve dimostrare di avere le capacità per sostenere e superare l'esame a Giudice Nazionale, pena la decadenza dai ruoli.

ARTICOLO 11.3 - GIUDICE NAZIONALE:

A questa categoria appartengono coloro i quali avendo superato lo specifico esame, operano nelle giurie ricoprendo qualsiasi incarico e possono svolgere incarichi di Presidente di Giuria nei Concorsi di tre stelle e superiori dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata e vagliata dalla C.N.U.G..

ARTICOLO 11.4 – PRESIDENTE DI GIURIA NEI CONCORSI DA TRE STELLE E SUPERIORI:

Sarà compito del Referente Regionale, con l'approvazione del Comitato Regionale, nominare i Giudici Nazionali ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria nei Concorsi da tre stelle e superiori, avvalendosi delle valutazioni riportate nelle relazioni del Presidente del Collegio Giudicante.

Per svolgere tale ruolo, i Giudici Nazionali devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi:

- ◆ almeno due anni di nomina;
- ◆ aver operato come Presidenti di Giuria nei Concorsi “A”-“B”-“C” fino a due stelle per almeno 15 Manifestazioni.

Il Presidente di Giuria viene nominato dalla C.N.U.G. per i Concorsi “A” da tre stelle e superiori e per i Concorsi di interesse Federale, contestualmente alla redazione del Calendario Nazionale. Le eventuali sostituzioni nel corso dell'anno dovranno essere operate per giustificato motivo sempre dalla C.N.U.G.

Per tutte le altre Manifestazioni il Presidente di Giuria sarà nominato dai Referenti dei rispettivi Comitati Regionali.

Il Presidente di Giuria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Equilibrio
- Provata capacità tecnica
- Esperienza
- Spiccata personalità
- Habitus morale
- Disponibilità



ARTICOLO 11.5 – GIUDICE FUORI RUOLO:

A questa categoria appartengono i Giudici e Presidenti di Giuria che nell'arco di due anni non abbiano operato in almeno quattro Concorsi Nazionali o Internazionali.

Tali Giudici e Presidenti di Giuria possono rientrare nel ruolo operativo qualora facciano richiesta al Referente Regionale, il quale presenterà domanda alla C.N.U.G attraverso il Comitato Regionale, e sostengano l'esame con esito positivo.

ARTICOLO 11.6 – GIUDICE BENEMERITO:

A questa categoria appartengono i Giudici Nazionali che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.

Articolo 12 – DECADENZA DALLA QUALIFICA

ARTICOLO 12.1 – CANDIDATO GIUDICE:

Un Candidato Giudice decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiore ad un anno;
- d) ingiustificata assenza ad un massimo di due Manifestazioni in 1 anno avendone accettato per iscritto le designazioni;
- e) non aver sostenuto o non aver superato gli esami da Giudice Nazionale dopo quattro anni dalla nomina di Candidato Giudice;
- f) non aver operato, per Sua indisponibilità, nell'arco di 2 anni ad almeno 4 Concorsi Nazionali o Internazionali;
- g) limiti di età (Art. 8);

ARTICOLO 12.2 – GIUDICE NAZIONALE:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) ingiustificata assenza ad un massimo di due Manifestazioni in 1 anno avendone accettato per iscritto le designazioni;
- e) non aver operato, per Sua indisponibilità, nell'arco di 2 anni ad almeno 4 Concorsi Nazionali o Internazionali;
- f) limiti di età (Art. 8);

Articolo 13 – COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA



Il Presidente di Giuria rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di coordinare tutta la Manifestazione.

Segue con attenzione l'operato dei Giudici onde poter poi dare la sua valutazione su ogni componente del Collegio Giudicante.

Pur rispettando la sfera di responsabilità delle altre entità (Direttore di Campo – Segreteria - Comitato Organizzatore, ecc.) deve essere messo a conoscenza di ogni problematica onde poter dirigere in armonia tutto il concorso.

Tutte le decisioni della Giuria dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria.

Il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con il Direttore di Campo, la Segreteria ed il Comitato Organizzatore per il rispetto delle norme regolamentari.

A Manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di inviare entro 5 giorni alla C.N.U.G e al Referente Regionale la "Relazione del Presidente di Giuria". La "Scheda valutativa su ogni componente del Collegio Giudicante" completa in ogni sua parte dovrà essere inviata solo alla C.N.U.G per i Concorsi "A" da tre stelle e superiori; negli altri Concorsi la scheda valutativa dovrà essere inviata alla C.N.U.G. solo in caso di inadempienze a qualsiasi titolo.

Articolo 14 – ESAMI

La Commissione esaminatrice è composta dai Membri della C.N.U.G. che può, di volta in volta, invitare Giudici esterni a farne parte.

Le sessioni di esami si terranno nei Palazzi CONI (Roma e Milano). Le date e il luogo degli esami saranno stabiliti in base alle esigenze.

ARTICOLO 14.1 – ESAMI PER CANDIDATI GIUDICI:

L'Aspirante Candidato Giudice è tenuto a presentare domanda e relativa documentazione (Art. 10) al Comitato Regionale di appartenenza per l'iscrizione ad un corso di formazione e relativo tirocinio nelle Giurie senza operare ufficialmente. (Art. 11)

L'Aspirante Candidato Giudice potrà sostenere l'esame solo su ponderata presentazione del docente del Corso e del Referente Regionale. Il Comitato Regionale provvederà ad iscrivere l'esaminando.

In caso di esito negativo l'Aspirante Candidato Giudice potrà ripresentarsi agli esami dopo aver preso parte ad un ulteriore Corso di Formazione seguendo tutte le prescrizioni previste per lo stesso.

ARTICOLO 14.2 – ESAMI PER GIUDICI NAZIONALI:

Il Candidato Giudice deve aver maturato esperienze operative nell'ambito di tutte le mansioni necessarie allo svolgimento di un Concorso. Previa presentazione del possesso dei suddetti requisiti potrà presentare domanda al Comitato Regionale di appartenenza che, su ponderata presentazione del Referente, ne chiederà l'iscrizione alla sessione di esame.

In caso di esito negativo il Candidato Giudice potrà ripresentarsi agli esami dietro presentazione del Referente Regionale dopo un periodo di tempo di almeno 6 mesi.



Articolo 15 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere alla C.N.U.G. tramite il Comitato Regionale di appartenenza di essere posti in aspettativa. Tale periodo non può essere superiore a due anni. Entro i due anni saranno riammessi nei ruoli su segnalazione del Referente Regionale tramite il Comitato Regionale.

L'eventuale aspettativa può essere richiesta per il periodo residuo dei 2 anni.

Gli Ufficiali di Gara, impegnati in cariche federali per i quali vi sia incompatibilità con l'esercizio della qualifica di Giudice, saranno ritenuti in aspettativa per tutto il periodo di tale appartenenza, al termine del quale saranno automaticamente riammessi nei ruoli.

Articolo 16 – NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA

Il numero minimo dei componenti di una Giuria non potrà essere inferiore a quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli ma si potrà prevederne l'aumento a seconda dell'importanza della Manifestazione, delle strutture, degli impianti, del numero dei cavalli iscritti e dell'efficienza del Comitato Organizzatore.

Articolo 17 – NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA

I Membri della Giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici Nazionali e dei Candidati Giudici.

Articolo 18 – NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI

Presidente e Giuria di Campionati Nazionali sono di competenza del Consiglio Federale su proposta della C.N.U.G.

Presidente e Giuria dei Campionati Regionali sono di competenza del Comitato Regionale.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche entreranno in vigore il giorno della pubblicazione dopo l'approvazione dei competenti Organi Istituzionali.



PROGETTO FORMATIVO E METODOLOGIA OPERATIVA

PROGRAMMAZIONE

Articolo 20 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Il docente dei corsi di formazione avvalendosi, se lo ritiene, di un test attitudinale, verifica in via preliminare le motivazioni di ciascun Aspirante Candidato, il grado di preparazione di base, il livello di conoscenze teoriche, l'esperienza maturata, le capacità espositive e la disponibilità, cercando di individuare le doti caratteriali e comportamentali dello stesso.

Articolo 21 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivo principale del Corso è la formazione teorica, pratica e comportamentale del Giudice, finalizzata a:

1. maturare un habitus comportamentale consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.;
2. acquisire capacità organizzative, di mediazione, di attitudine al dialogo, di sicurezza, fermezza, equilibrio, prontezza, riflessività e tempestività nella soluzione dei problemi e conseguenti atti decisionali;
3. disponibilità alla socializzazione ed alla collaborazione con i colleghi;
4. disponibilità alla comunicazione con il Comitato Regionale, cavalieri, media, pubblico ecc.

Articolo 22 – SCELTA DEI METODI

Premesso che non è utile privilegiare l'aspetto teorico su quello pratico e viceversa, poiché solo l'interazione degli stessi può condurre ad una formazione completa, risulta evidente come le lezioni in aula trovino il loro momento di massima acquisizione ed esplicazione nell'operatività sul campo. La deontologia e l'attitudine ad applicare correttamente le norme regolamentari, ad esempio, non sono conoscenze che si apprendono sui testi federali, ma rappresentano le doti indispensabili da acquisire per la formazione di un Ufficiale di Gara che giudica con onestà di pensiero, con competenza e prontezza decisionale.

Si tratta di attributi indispensabili per esercitare in modo corretto la funzione di Giudice operativo. A tal fine le esercitazioni pratiche atte a trasformare le nozioni in capacità operativa, consentiranno al docente di verificare, in itinere, il grado di maturazione teorica e pratica del Candidato.



Articolo 23 – SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI

Il materiale didattico, costituito da pubblicazioni, diapositive, filmati da visionare, commentare e giudicare e da tutti quei supporti atti al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire, è fornito dalla C.N.U.G..

Il materiale tecnologico di supporto è a carico dei singoli Corsi.

Articolo 24 – STRUTTURAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO

Presupposti teorici:

definito il progetto didattico è necessario procedere ad una particolare strutturazione sequenziale. E' utile ricordare che l'organizzazione delle procedure e delle attività poste in essere al fine di conseguire l'obiettivo prefisso, trova l'esatta realizzazione solo se posta in una dimensione temporale che scandisca l'apprendimento.

L'acquisizione di una capacità, di una conoscenza o di una modalità comportamentale è , infatti, sempre preceduta e seguita da varie piccole esperienze di apprendimento.

Fase operativa:

premesso che l'apprendimento è tanto più efficace quanto più viene scandito in fasi crescenti, è facile desumere che il Candidato può maturare cognitivamente solo se il docente saprà condurlo gradualmente all'acquisizione di nozioni, comportamenti e capacità operative secondo uno schema progressivo.

Le lezioni, pertanto, inizialmente brevi e molto discorsive improntate all'insegna del dialogo e del commento, diverranno, in tempi brevi, lo stimolo per esempi pratici, studio di casistiche sulle quali argomentare eventuali decisioni ed interventi.

Lo studio di tali accadimenti, inoltre, sarà utile per valutare le capacità di immediatezza risolutiva del Candidato. A ciò si aggiunga una progressiva maturazione comportamentale che sarà positiva nella misura in cui il docente sarà riuscito a fare acquisire al futuro Giudice una sempre maggiore abilità nel coordinare, pianificare e risolvere situazioni che richiedono precisione, prontezza, equilibrio e competenza.

Articolo 25 – REALIZZAZIONE

Presupposti teorici:

realizzare l'azione didattica attivando la metodologia programmata, significa applicare correttamente l'insieme integrato di elementi d'insegnamento e di contingenze di apprendimento (contenuti metodi - sequenze ecc.) già identificati in funzione degli obiettivi prescelti.

Fase operativa:

realizzare la metodologia con la puntuale scansione prevista, richiederà la pratica attuazione di



quanto appreso in aula al fine di tradurre in atti comportamentali quanto teoricamente studiato. Accade spesso che l'ufficiale di gara molto preparato sui regolamenti, non riesca in seguito, nell'esercizio delle funzioni di Giudice, ad essere altrettanto disinvolto ed attivo.

Sarà necessario, quindi, attivare ogni tipo di metodologia che il docente riterrà utile all'acquisizione pratica di nozioni, informazioni, atti e comportamenti indispensabili nella pratica del giudizio. Il docente, ove è possibile, dovrà essere il garante della omogeneità dei parametri, in modo da conseguire come obiettivo finale l'uniformità di giudizio.

Articolo 26 – LA VERIFICA

Presupposti teorici:

è l'accertamento sistematico e razionale della presenza nel Giudice di quei comportamenti, capacità e conoscenze che nella formulazione degli obiettivi erano stati indicati come rappresentativi dei traguardi formativi da perseguire. Tale verifica è finalizzata, inoltre, ad accertare l'efficacia e, quindi, la validità non solo della programmazione ma, soprattutto, l'esattezza di ciascuna delle sue fasi realizzative.

Fase operativa:

le doti di buon Giudice non si esauriscono nella sterile preparazione teorica bensì trovano la massima espressione nella capacità di applicarle con saggezza, obiettività, correttezza e fermezza specie in considerazione che il suo agire non deve mai essere avulso dalla collegialità.

Tali caratteristiche non sono sufficienti a definire "l'archetipo" dell'ufficiale di gara se non sono supportate da carisma che lo distingua per moralità, compostezza, imparzialità, dignità ed equilibrio.



ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

PRIMA PARTE

Articolo 27 – DEFINIZIONE DEI PREREQUISITI

Coloro, che intendono iniziare un'attività giudicante, dovranno rispondere ai requisiti previsti dall' Art. 10 del Regolamento Generale.

Articolo 28 – DEFINIZIONE DEI LIVELLI

- a) Aspiranti Candidati Giudici
- b) Candidati Giudici
- c) Giudici Nazionali

Articolo 29 – MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso, gli uni piuttosto che gli altri, a seconda delle diverse esigenze.

Articolo 30 – DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, possibilmente anche a livello internazionale, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il Candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di Giudice.

In particolare le conoscenze tecniche dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

E' compito della C.N.U.G. organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà alla C.N.U.G.. verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti saranno nominati dalla C.N.U.G. ed inseriti in un elenco redatto dalla stessa e deliberato dal Consiglio Federale tra i Giudici Internazionali o Giudici Nazionali con esperienza di almeno 10 anni.

Articolo 31 – STRUTTURA DEI CORSI



I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascun livello di qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- composizione della struttura federale;
- Statuti Federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- il Regolamento Federale;
- Regolamento Salto Ostacoli e norme sulle autorizzazioni a montare;
- Regolamento Veterinario;
- nozioni di ippologia;
- storia dell'equitazione italiana;
- sviluppo delle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale sono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati in funzione dei livelli d'apprendimento e qualifica:

ARTICOLO 31.1 – CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI:

I corsi di formazione per Candidati Giudici devono avere le seguenti caratteristiche:

- ambito regionale;
- autorizzati dalla C.N.U.G.;
- docente segnalato dalla C.N.U.G.;
- oneri da inserirsi nel rendiconto del Comitato Regionale;
- partecipanti, minimo sei, a discrezione. del Comitato Regionale;
- durata del corso stabilita dalla C.N.U.G.;
- periodo di pratica operativa in Giuria;
- eventuale tassa di iscrizione al Corso stabilita dalla C.N.U.G. ad inizio anno.

Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:

Prima fase:

- requisiti, responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
- conoscenza del Regolamento Federale, norme sulle autorizzazioni a montare del Settore Salto Ostacoli;
- ruolo del Presidente di Giuria;
- uniformità di giudizio;
- programma informatico;
- rapporti con le segreterie;
- rapporti con i direttori di campo;
- rapporti con il Comitato Organizzatore;
- rapporti con i concorrenti;
- rapporti con la F.I.S.E.;
- rapporti con il settore disciplinare.

Seconda fase:

Esercitazioni teoriche in aula:

- simulazioni delle situazioni sul campo;
- esemplificazione di casi da interpretare.



Terza fase:

Verifiche periodiche sull'acquisizione dei contenuti.

Quarta fase:

Verifica delle abilità tecniche e di giudizio con prove pratiche sul campo.

Quinta fase:

Colloquio individuale col docente del corso per valutare:

- motivazioni;
- idoneità tecnica .

ARTICOLO 31.2 – SPECIFICHE SUI CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI:

Parte teorica:

svolta in aula didattica, prevede un rapido riepilogo del programma svolto per la formazione dei Candidati Giudici.

Parte pratica:

- affiancamenti: libretto del Giudice
- schede valutative relative alle mansioni svolte dal Candidato in affiancamento.

ARTICOLO 31.3 – AMMISSIONE AGLI ESAMI:

ARTICOLO 31.3.1 – DA ASPIRANTE A CANDIDATO:

Su ponderata presentazione del Referente Regionale l'Aspirante Candidato dovrà presentare, all'atto dell'iscrizione all'esame, la seguente documentazione:

- Attestato di avvenuta frequenza al Corso di formazione;
- Giudizio positivo del docente del Corso;
- Libretto del Giudice attestante il numero di affiancamenti previsti nel presente Regolamento (vedi Art. 11);
- Giudizi positivi dei Presidenti di Giuria sulle schede valutative degli Aspiranti Candidati Giudici.

ARTICOLO 31.3.2 – DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE:

- Due anni di attività come Candidato;
- Essere stato Membro di Giuria in almeno 15 Concorsi nei due anni;
- Aver frequentato uno stage di aggiornamento preliminare all'esame.

Tutte le presenze in Giuria devono essere documentate e convalidate dal Presidente di Giuria sull'apposito "LIBRETTO DEL GIUDICE".

Articolo 32 – ESAMI

ARTICOLO 32.1 – PER CANDIDATI GIUDICI:

- Test scritto relativamente al programma del corso;
- Valutazione del test per stabilire l'idoneità al colloquio;
- Colloquio.



ARTICOLO 32.2 – PER GIUDICI NAZIONALI:

- Test scritto relativamente al programma del Corso;
- Valutazione del test per stabilire l'idoneità al colloquio;
- Colloquio.

ARTICOLO 32.3 – DISPOSIZIONI GENERALI:

Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere istituita sia per Candidati Giudici che per Giudici Nazionali.

Articolo 33 – COMMISSIONE DI ESAME

I Membri (almeno tre) sono designati dalla C.N.U.G.. Membri della Commissione d'esame sono i componenti stessi della C.N.U.G. o Giudici di comprovata esperienza da essa nominati. I docenti del corso possono assistere all'esame.



NORMATIVA

SECONDA PARTE

Articolo 34 – GIUDICI IN ATTIVITA'

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 9. Ciò verrà desunto da un censimento dei Giudici in attività di servizio. Ne conseguirà la riconferma automatica della qualifica, se il Giudice risulterà in regola con quanto previsto. Il Comitato Regionale invierà alla C.N.U.G. l'elenco aggiornato.

Articolo 35 – DECADENZA DALLA QUALIFICA

Oltre a quanto riportato dall' Art. 12 del Regolamento Generale, a seguito di inattività di più di 2 anni ed in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'Art. 9 del seguente Regolamento, i Candidati Giudici e i Giudici Nazionali, per rientrare nei ruoli, dovranno prendere parte ad uno stage di aggiornamento tenuto da un Docente qualificato, aver effettuato almeno 5 affiancamenti in Giuria ed essere presentati dal Referente Regionale, tramite il Comitato Regionale, per sostenere l' esame di riammissione.

La C.N.U.G. propone al Consiglio Federale la decadenza dalla qualifica.

Articolo 36 – SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento e al comportamento etico dovranno essere segnalate alla C.N.U.G. che adotterà i provvedimenti che più riterrà opportuni dopo attenta valutazione di quanto sottoposto.

Articolo 37 – TENUTA

Tenuta invernale:

- **DONNE:**
 - Giaccone blu
 - Giacca blu
 - Camicia bianca o con colori tenui
 - Pantaloni o gonna (al ginocchio) grigi/blu
 - Scarpe comode

- **UOMINI:**
 - Giaccone blu
 - Giacca blu con cravatta
 - Camicia bianca o con colori tenui
 - Pantaloni grigi

Tenuta estiva:



- **DONNE:** Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o polo bianca o con colori tenui
Pantaloni o gonna (al ginocchio) grigi/blu
Scarpe comode

- **UOMINI:** Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o lunghe (allacciate al polso) bianca o con colori tenui
Pantaloni grigi